

## TRIBUNALE DI ROMA

seconda sezione civile-

Il giudice designato [redacted], sciogliendo la riserva che precede, osserva:

che gli attori signori [redacted] e [redacted], quali genitori della minore [redacted] iscritta alla scuola materna e affetta da tetraparesi distonica con deficit visivo e del linguaggio, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'istituto scolastico I circolo di Velletri - scuola materna di via Mattoccia frequentato dalla minore chiedendone la condanna al risarcimento del danno in conseguenza del ridotto numero di ore di sostegno con apposite insegnante assegnate tale da ledere il diritto del minore all'integrazione scolastica e all'istruzione;

che con ricorso in corso di causa ritualmente notificato ai convenuti gli attori hanno chiesto ex art.700 cpc l'emissione di un provvedimento idoneo a garantire alla minore un apporto completo di ore di sostegno per l'intera giornata scolastica senza ragione ridotto rispetto al precedente anno scolastico;

che i convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e l'inammissibilità e infondatezza della domanda;

che va preliminarmente ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario in quanto non si verte in materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e neppure la pretesa azionata rientra nella generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo;

che in attuazione del precetto costituzionale dell'articolo 38/3 secondo cui "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione", la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) detta "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata (art. 2) e stabilisce che colui che "presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da

determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [...] ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative" (art. 3);

che l'articolo 12 della medesima legge garantisce "il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" e prevede, a tal fine, un procedimento di accertamento della gravità della minorazione (affidato al Servizio Sanitario Nazionale dall'articolo 4), seguito dalla redazione di una diagnosi funzionale e di un "profilo dinamico-funzionale" finalizzati alla formulazione di un piano educativo individualizzato;

che l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado "si realizza", quindi, a norma dell'articolo 13 della legge, attraverso "attività di sostegno" che sono "garantite" mediante "assegnazione di docenti specializzati" nelle scuole di ogni ordine e grado e gli insegnanti di sostegno "assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti";

che queste norme, riprodotte nel decreto legislativo 16.1.1994 n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione nelle scuole (artt. 312 e ss.), sono completate dall'articolo 40 della legge n. 449 del 1997 che, dopo aver fissato nel primo comma il numero dei dipendenti del comparto scuola per l'anno 1999 (in un contesto di generale riduzione della spesa pubblica) nella misura inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997, fa espressamente salva la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica e assicura, in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni




compromissione del fondamentale diritto dell'individuo portatore di handicap alla educazione ed all'inserimento scolastico;  
che <sup>è</sup> irrilevante la mancata assegnazione da parte dell'amministrazione centrale di personale sufficiente riferita dal dirigente dell'istituto scolastico in assenza di discrezionalità da parte dell'amministrazione in materia di adempimento di obblighi;  
che è anche evidente il periculum in mora atteso che nelle more del giudizio di merito il diritto all'educazione del minore, che si trova in piena età evolutiva, verrebbe definitivamente ed irrimediabilmente compromesso con la perdita di fatto dell'anno scolastico;

P.Q.M.

Visto l'art.700 cpc ordina all'amministrazione dell'Istruzione e alla Direzione Didattica del I circolo di Velletri di garantire sostegno didattico e educativo all'allieva ~~XXXXXXXXXX~~ con deroga nel rapporto 1/1;


Roma 6 ottobre 2005,

Il giudice  
Luigi Rocchiccioli



Depositato in Cancelleria  
in data... 7/10/2005...

IL CANCELLIERE n. 1  
Dott.ssa Paola Casigdo



f. 10  
f. 10